



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "Via Linneo"
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986
E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it
sito: www.icvialinneo.edu.it

Circ. n. 403/ SS1°g

Milano, 29 marzo 2022

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Classe 3^M
Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli)
Al personale scolastico
e p.c. Alla DSGA
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: terzo e quarto caso di positività per la classe 3^M della Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli)

Si comunica all'utenza e al personale che, a seguito di un **terzo e quarto caso di positività** a Covid-19 (si veda, per il precedente, la circ. n. 395 del 27/03/2022), di cui abbiamo ricevuto comunicazione oggi, Martedì 29 marzo, **gli alunni della classe 3^M della Scuola Secondaria di 1° grado (Mameli):**

-se hanno documentato (o documenteranno) di aver completato il ciclo primario da più di 14 giorni e meno di 120 giorni, ovvero di essere guariti da meno di 120 giorni, ovvero di aver effettuato la dose di richiamo, proseguiranno l'attività didattica in presenza;

-in caso contrario, saranno in quarantena per cinque giorni (a partire dall'ultimo contatto) al cui termine dovranno effettuare un tampone.

Per alunni e docenti si conferma l'obbligo di mascherine FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo contatto (avvenuto Lunedì 28 marzo).

Si ricordano a tal proposito le indicazioni contenute nel DL 4 febbraio 2022, n. 5, trasmesso con la nostra circ. n. 283 del 05/02/2022:

(Scuola Secondaria di 1° grado) "Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al

COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.”

“Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993